

Ethnologischer Verein Südtirol | Associazione Antropologica Alto Adige | Assoziaziun Antropologica Südtirol

Statuto

Articolo 1 Denominazione, sede ed attività

L'„Associazione Antropologica Alto Adige“ è un'associazione apartitica. La denominazione tedesca è „Ethnologischer Verein Südtirol“, quella ladina „Assoziaziun Antropologica Südtirol“ e quella inglese „Anthropological Association South Tyrol“. L'abbreviazione è „EVAA“.

L'Associazione ha sede a Bolzano e svolge le sue attività in Alto Adige e nelle istituzioni in cui antropologi e antropologhe altoatesini/e hanno studiato, studiano o lavorano.

Articolo 2 Finalità

L'Associazione, le cui attività sono senza fini di lucro, si propone di:

1. creare una rete di antropologi e antropologhe e persone interessate a tematiche legate all'antropologia;
2. promuovere la presenza dell'antropologia e della figura dell'antropologo/a nell'ambito pubblico;
3. promuovere la ricerca antropologica in Alto Adige;
4. pubblicare i risultati di ricerche antropologiche;
5. tradurre in progetti pratici e quotidiani le esperienze antropologiche.

Tutti i servizi dell'Associazione sono pubblici. Tutte le cariche vengono svolte su base volontaria.

Articolo 3 Attività

EVAA si propone di raggiungere le sue finalità attraverso:

1. la gestione di una pagina web: creazione di una piattaforma on-line per la pubblicazione di tesi e lavori di carattere antropologico (in versione integrale o meno), per diffondere le informazioni sulle attività dell'associazione, sui suoi soci, su progetti di ricerca e links;
2. l'organizzazione di eventi (seminari, incontri, presentazioni) su temi di carattere antropologico;

3. lo scambio di idee ed esperienze, la collaborazione fra persone interessate all'antropologia; favorendo la comunicazione con organizzazioni, associazioni, istituzioni e agenzie educative in Italia e all'estero che perseguono gli stessi obiettivi;
4. l'organizzazione di eventi culturali pubblici;
5. la pubblicazione e la diffusione di pubblicazioni (newsletter, articoli, monografie, raccolte, etc);
6. l'organizzazione di qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile o necessaria per raggiungere le finalità dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dagli eventuali incassi degli eventi organizzati, da sovvenzioni, donazioni e contributi nonché dall'insieme delle quote associative versate.

Articolo 4 Ammissione all'Associazione

Soci dell'Associazione sono persone private che hanno studiato o studiano antropologia o persone interessate a tematiche legate all'antropologia. Si diventa soci attraverso una richiesta scritta. L'accettazione o meno della richiesta spetta al Consiglio direttivo.

Esistono diverse tipologie di soci:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari

L'ammontare della quota associativa dei soci ordinari e dei soci sostenitori viene stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota deve essere versata a gennaio di ogni anno.

Articolo 5 Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ha il dovere di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi attivamente a realizzarle. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

La qualifica di socio, da statuto, dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Soci ordinari

- ricevono informazioni su tutte le attività e le iniziative promosse dall'Associazione;
- vengono informati sui risultati dell'Assemblea dei soci e sulle principali decisioni del Consiglio direttivo;
- non pagano l'ingresso o hanno diritto ad un prezzo agevolato per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione;
- hanno l'obbligo di partecipare all'annuale Assemblea dei soci. Per giustificati motivi possono assentarsi ma tal caso devono inoltrare comunicazione scritta al Consiglio di-

rettivo almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'adunanza di modo che il Consiglio direttivo possa decidere se l'assemblea sia o meno atta a deliberare;

- i soci maggiorenni godono dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle;
- mantengono i contatti con gli altri soci e con gli ospiti;
- i soci minorenni pagano la metà della quota associativa stabilita e non hanno l'obbligo di prendere parte all'Assemblea dei soci;
- pagano la quota associativa ordinaria.

Sostenitori

- ricevono informazioni sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- vengono informati sui risultati dell'Assemblea dei soci e sulle principali decisioni del Consiglio direttivo;
- non hanno l'obbligo di partecipare all'Assemblea dei soci e alle attività dell'Associazione. Una loro partecipazione è tuttavia più che benvenuta;
- non pagano l'ingresso o hanno diritto ad un prezzo agevolato per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione;
- non hanno diritto di voto;
- pagano la quota associativa come soci sostenitori.

Soci onorari

- vengono nominati dal Consiglio direttivo per meriti particolari;
- ricevono informazioni sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- vengono informati sui risultati dell'Assemblea dei soci e sulle principali decisioni del Consiglio direttivo;
- non hanno l'obbligo di partecipare all'Assemblea dei soci e alle attività dell'Associazione. Una loro partecipazione è tuttavia più che benvenuta;
- non pagano l'ingresso o hanno diritto ad un prezzo agevolato per la partecipazione alle attività promosse dall'Associazione;
- non hanno diritto di voto;
- le modalità di nomina sono indicate nel regolamento redatto e approvato dal Consiglio direttivo;
- non pagano la quota associativa.

Articolo 6 Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo ha termine nei seguenti casi:

1. abbandono: la dichiarazione di abbandono, che può essere presentata in qualunque momento, dev'essere trasmessa per iscritto al Consiglio direttivo;
2. decesso del socio o scioglimento dell'associazione;

3. esclusione: dev'essere deliberata dal Consiglio direttivo all'unanimità in presenza di tutti i suoi/le sue componenti.

Le motivazioni per un'esclusione possono essere le seguenti:

1. mancato rispetto dello statuto o grave violazione delle delibere degli organi sociali (ad esempio il mancato versamento della quota associativa);
2. danno economico intenzionale all'Associazione
3. nel caso in cui un socio commetta ovvero pregiudichi intenzionalmente il buon nome dell'Associazione o dei suoi soci;
4. sfruttamento dell'Associazione a scopo politico.

Il rapporto associativo non è trasferibile a terzi.

In caso di cessazione del rapporto associativo, qualunque sia la ragione, il socio o i suoi eredi non hanno alcun diritto al rimborso delle quote associative versate nè diritto al patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il/la Presidente;
4. i revisori/le revisore dei conti.

Nella composizione di tutti i suoi organi, l'Associazione riconosce la necessità di una rappresentanza paritaria delle donne e degli uomini nonché di un'adeguata rappresentanza di tutte le lingue e le culture esistenti in Alto Adige.

Articolo 8 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci deve avere luogo almeno una volta all'anno nonchè ogni qualvolta venga espressamente richiesto dal consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci può altresì riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal consiglio direttivo o da almeno un 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto o dai revisori o dalle revisore dei conti. In ogni caso l'assemblea straordinaria deve avere luogo al più tardi un mese dopo detta richiesta.

All'assemblea dei soci vengono invitati tutti i soci ordinari. La convocazione dei soci deve avvenire per iscritto (posta o e-mail), con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 14 (quattordici) giorni prima della seduta.

Proposte di ordine del giorno sono da inviare per iscritto (per posta o, se legalmente accettato, per e-mail) al consiglio direttivo almeno due settimane prima dell'assemblea di modo che tutti i soci vengano informati per e-mail.

Durante l'assemblea possono essere prese soltanto le decisioni inserite come punto nell'ordine del giorno, fatta eccezione per la convocazione di un'assemblea straordinaria.

Tutti i soci ordinari sono autorizzati a partecipare all'Assemblea dei soci. Ogni socio avente diritto di voto ha diritto ad un voto. Soci onorari e soci sostenitori non hanno diritto di voto. Ciascun socio avente diritto di voto, tramite delega scritta, può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto. In questi casi l'assenza deve essere giustificata.

L'assemblea dei soci ha la facoltà di deliberare in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati da soci delegati almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti (Articolo 21 del Codice civile).

L'assemblea adotta le proprie delibere ed elezioni con la maggioranza semplice. Delibere atte ad apportare modifiche allo statuto dell'Associazione, necessitano di una maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto in presenza della maggioranza assoluta. Per la cessazione volontaria dell'Associazione valgono le disposizioni dell'Articolo 14.

In caso di parità di voto, la mozione s'intende respinta.

L'assemblea dei soci è presieduta dal/dalla Presidente; in sua assenza dal suo sostituto o dalla sua sostituta. In assenza anche di quest'ultimo/a conduce l'assemblea il componente più anziano del consiglio direttivo.

Articolo 9 Competenze dell'assemblea dei soci

Rientrano tra le competenze dell'assemblea dei soci le seguenti funzioni:

1. l'approvazione delle linee guida delle attività dell'Associazione e delle modifiche statuarie;
2. l'approvazione della regolamento interno;
3. la ricezione del programma di attività del consiglio direttivo e l'approvazione del programma delle attività dell'anno successivo;
4. l'elezione del consiglio direttivo ed eventuali annuali dimissioni;
5. l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione di gestione;
6. elezione di due revisori/e dei conti ed eventuali annuali dimissioni;
7. il consiglio direttivo può essere sciolto per gravi motivi per decisione di 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. In questo caso deve essere convocata un'assemblea straordinaria. Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto

favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto di voto. Subito dopo lo scioglimento del consiglio direttivo deve esserne rieletto uno nuovo.

Articolo 10 Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da:

1. il/la Presidente
2. il Sostituto o la Sostituta
3. il Segretario o la Segretaria
4. il Tesoriere o la Tesoriera
5. altri/e 3 componenti

I/le componenti del direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Sono eleggibili soci ordinari maggiorenni; soci onorari e sostenitori non sono eleggibili nè cooptati.

Il consiglio direttivo ha il diritto, in caso di ritiro di un/una componente del direttivo, di delegare un altro socio eleggibile. Tale azione è subordinata all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il componente delegato non ha diritto di voto.

Il consiglio direttivo elegge fra le sue fila il/la Presidente, il segretario o la segreteria, il tesoriere o la tesoriera con maggioranza semplice. Viene inoltre eletto un sostituto o una sostituta del/della Presidente.

Il consiglio direttivo viene convocato per iscritto o a voce dal/dalla Presidente o dal suo sostituto o dalla sua sostituta.

Il consiglio direttivo è atto a deliberare se tutti i suoi/le sue componenti sono stati invitati/e e se è presente almeno la metà degli stessi/delle stesse. Eccezione è costituita dallo scioglimento dell'Associazione. In questo caso valgono le disposizioni dell'Articolo 6.

Il consiglio direttivo adotta le proprie delibere con la maggioranza semplice. In caso di parità di voto, la mozione s'intende respinta.

Le riunioni del consiglio direttivo vengono presiedute dal/dalla Presidente, in caso di assenza dal suo sostituto o dalla sua sostituta. In caso di assenza di quest'ultimo conduce l'assemblea il/la componente più anziano/a del consiglio direttivo.

La carica si intende terminata in caso di decesso del componente, alla scadenza della carica e in caso di sospensione o dimissioni.

I/le componenti del consiglio direttivo possono dimettersi dalla carica in qualsiasi momento presentandone richiesta scritta al consiglio direttivo e, in caso di scioglimento dell'intero

consiglio direttivo, all'assemblea dei soci. Le dimissioni di tutti i componenti e le componenti del consiglio direttivo entrano in vigore solo con l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Articolo 11 Competenze del Consiglio direttivo

Al consiglio direttivo spetta la gestione dell'Associazione e tutti i compiti che da statuto non sono assegnati ad altri organi.

In particolare:

1. la redazione del rapporto attività e la stesura del rendiconto e del bilancio consuntivo;
2. la preparazione e la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
3. l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
4. le decisioni in merito all'ammissione e all'espulsione dei soci;
5. le decisioni in merito all'assunzione e alle dimissioni del personale retribuito.

Articolo 12 Competenze speciali dei/delle componenti del consiglio direttivo

Il/la Presidente o il suo sostituto o la sua sostituo/a rappresentano l'Associazione verso l'esterno.

Il/la Presidente presiede l'assemblea dei soci e le riunioni del consiglio direttivo.

Il segretario o la segretaria sostiene il/la Presidente nell'espletamento degli incarichi. Al segretario o alla segreteria spetta la stesura del verbale dell'assemblea dei soci e delle riunioni del consiglio direttivo.

Il tesoriere o la tesoriera è responsabile dell'amministrazione contabile dell'Associazione.

Articolo 13 Il collegio dei revisori o delle revise dei conti

I due revisori o le due revise dei conti vengono nominati/e dal consiglio direttivo e rimangono in carica per stessa durata del consiglio direttivo. Sono rieleggibili.

I revisori o le revise possono essere soci ma non sono obbligati ad esserlo. Non devono essere componenti del consiglio direttivo e non si devono sottoporre agli incarichi del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

I revisori o le revise devono verificare la correttezza del bilancio e stilare un rapporto finale da sottoporre all'assemblea dei soci.

Articolo 14 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento volontario dell'Associazione può avvenire solo attraverso la convocazione di un'assemblea straordinaria appositamente organizzata e solo in presenza di una maggioranza qualificata di un minimo di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto (Articolo 21 del Codice civile). Inoltre sono da osservare tutte le regolamentazioni previste dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio va ceduto ad un'Associazione con sede in Alto Adige che persegue analoghe finalità.

Articolo 15 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è esplicitamente regolamentato nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile italiano.

Bolzano, 18 febbraio 2011